

Delibera del Consiglio Comunale n° _____ del _____

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO:

a) l'articolo 1, comma 816 legge 160 del 27 dicembre 2019, il quale dispone che: *"816. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."*

b) l'art. 1, commi da 816 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone sopra richiamato.

CONSIDERATO CHE, ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, della legge 160/2019 *"Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68."*

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in sostituzione dei prelievi vigenti nel comune di Capriolo: Canone per l'Occupazione di Spazi ed aree Pubbliche "C.O.S.A.P"; Imposta Comunale sulla Pubblicità "ICP" e Diritti sulle Pubbliche Affissioni "DPA";

VISTO il comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 il quale dispone che *"Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe."*

ESAMINATO lo schema di regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento si applicano le disposizioni statali vigenti in materia;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";*

VISTO l'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i che stabilisce che gli Enti Locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario - riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale - e prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

VISTO l'articolo 106, comma 3-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1, L. 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha disposto che "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021".

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 (in G.U. Serie Generale n.13 del 18-01-2021) in base al quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2021/2023 è stato differito al 31 marzo 2021.

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (in G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019 – Suppl. Ord. n. 45; in vigore dal 1° gennaio 2020)".

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (in G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020).

VISTO l'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (GU Serie Generale n.70 del 22-03-2021) il quale dispone che: "4. *Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000*".

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO che, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

VISTO, l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con l'assistenza del Segretario Comunale in ordine all'oggetto, alle finalità e alla procedura del presente atto, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli nr. ____ espressi nelle forme di legge dai nr. ____ amministratori presenti e votanti.

DELIBERA

1. DI DARE ATTO E DI APPROVARE le premesse come parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.

2. DI APPROVARE il Regolamento per l'applicazione del "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e relativi allegati", istituito ai sensi della legge 160/2019 articolo 1, commi da 816 a 836, allegato come parte integrale e sostanziale alla presente deliberazione.

3. DI PRENDERE ATTO che il suddetto regolamento ha efficacia con decorrenza dal 1° gennaio 2021, tenuto conto che la sua approvazione è intervenuta entro i termini previsti per approvare il bilancio di previsione.

4. DI STABILIRE che, per l'anno 2021, i termini ordinari per il versamento del canone scadenti nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 sono differiti al 30 giugno 2021.

5. DI DISPORRE la pubblicazione del regolamento allegato al presente provvedimento nel sito istituzionale del Comune – all'Albo pretorio on line - nel rispetto delle disposizioni del TUEL e dello Statuto comunale.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

CON voti favorevoli nr. _____ espressi nelle forme di legge dai nr. _____ amministratori presenti e votanti.

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.